



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di **Lettopalena (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le *"linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020"*;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021, n. 297/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma delle attività di controllo per l'anno 2021"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021, n. 2, del 26 luglio 2021, n. 5 e del 22 novembre 2021, n. 6;

vista l'ordinanza dell'11 gennaio 2022, n. 1, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 22 novembre 2021, prot. n. 5742, e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di Lettopalena (CH) - 330 abitanti.

Al riguardo, il Revisore unico ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e ha espresso giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto.

Il Magistrato istruttore, in continuità con l'attività di controllo relativa all'annualità 2019, conclusasi con la deliberazione n. 213/2021/PRSE - che non risulta pubblicata sul sito *internet* del Comune, motivo per il quale se ne raccomanda il dovuto adempimento -, ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente, relativa all'annualità 2020, al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla

gestione di parte corrente e della liquidità, al risultato di amministrazione, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

1.1 Con nota istruttoria, inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione dell'Ente in data 13 dicembre 2021, prot. n. 6530, sono stati chiesti alcuni chiarimenti e ulteriore documentazione, a cui è stato dato riscontro con nota del 27 dicembre 2021, acquisita con protocollo n. 6715-28/12/2021.

2. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il bilancio considerato quale "*bene pubblico*" e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

2.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

3. Ciò premesso, sulla base della documentazione in possesso di questa Corte, viene analizzata la situazione finanziaria e contabile dell'Ente, considerando che, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'esercizio 2020 ha subito alterazioni della vita quotidiana che hanno avuto dei riflessi sui risultati, mutando la destinazione di alcune spese e riducendo alcune entrate.

3.1 Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera del 31 maggio 2021, n. 16, dunque, nei termini fissati dal legislatore.

4. In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che: "*Gli enti ... si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto*

legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2019, hanno precisato che tale nuova disciplina *"attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio ..."*.

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali – *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* – che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che : *"il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo")"*. Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio; al contrario, l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per l'annualità in esame, i seguenti risultati.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	38.214,79	-3.636,74	34.578,05
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	-10.978,31	0,00	-10.978,31
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	27.236,48	-3.636,74	23.599,74
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-3.961,64	0,00	-3.961,64
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	23.274,84	-3.636,74	19.638,10

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta gli indicatori W1, W2 e W3 positivi. In particolare, per la parte corrente il risultato di competenza è positivo (euro 38.214,79). L'equilibrio di bilancio a seguito di somme vincolate nel bilancio di esercizio (euro 10.978,31, inizialmente indicate come relative alla "messa in sicurezza strade piccoli comuni") si riduce rimanendo positivo (euro 27.236,48). In sede istruttoria, è stato precisato che "... l'Ente delle somme che ha incassato come trasferimento fondo funzioni fondamentali (cd. Fondone) nel corso del 2020 non ha utilizzato la somma di € 10.978,31. Tali somme sono state vincolate (voce "vincoli da trasferimenti"), riapplicate nel 2021 sul fondo di accantonamento Mis. 1 progr. 4 Pdc 1.10.1.99 (ex capitolo 24840000/1 - Accantonamento trasferimenti funzioni fondamentali) e ad oggi non sono state utilizzate. ... al momento della costituzione del capitolo di accantonamento è stato correttamente rispettato il piano dei conti e per mero errore materiale il capitolo è stato denominato "Messa in sicurezza strade piccoli comuni", errore poi rettificato".

Il prospetto evidenzia infine l'equilibrio complessivo di parte corrente pari a euro 23.274,84, in conseguenza di variazioni pari a euro 3.961,64.

Si ricorda che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Per la parte in conto capitale, si osserva che il saldo Z1 è negativo e pari a euro 3.636,74, conseguenza del differenziale tra entrate e spese in conto capitale, nonostante sia stato già applicato - con copertura soltanto parziale - dall'avanzo di amministrazione per euro 67.800,00. I saldi Z2 e Z3 restano invariati non essendo intervenuti accantonamenti, vincoli e variazioni.

Questa Corte raccomanda, anche per gli esercizi futuri, un costante e attento monitoraggio dei nuovi saldi introdotti, al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella gestione ordinaria.

Il Revisore ha attestato che il responsabile finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri di bilancio.

Al riguardo, si raccomanda un rafforzamento del sistema dei controlli, affinché abbiano effettiva rilevanza nelle decisioni gestionali.

5. Nell'anno in esame i dati inerenti al risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti e vincoli, considerando il biennio 2019-2020, possono essere riassunti come da tabella che segue.

	2019	2020
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	370.014,52	183.933,15
Riscossioni	1.575.903,91	5.551.080,50
Pagamenti	-1.761.985,28	5.248.379,11
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	183.933,15	486.634,54
Residui attivi	4.227.636,53	2.603.399,52
Residui passivi	-4.059.017,72	2.673.092,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	352.551,96	416.941,38
PARTE ACCANTONATA	-54.579,11	-58.540,75
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</i>	<i>44.641,64</i>	<i>47.440,75</i>
<i>Fondo contenzioso</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Altri accantonamenti: Fondo indennità fine mandato</i>	<i>8.937,47</i>	<i>10.100,00</i>
PARTE VINCOLATA	-	-10.978,31
<i>di cui Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	<i>-</i>	<i>10.978,31</i>
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	-	-
PARTE DISPONIBILE	297.972,85	347.422,32

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere del Revisore e questionario

Al netto delle somme accantonate, l'Ente consegue nell'esercizio 2020 un saldo finale ("Parte disponibile"), pari a euro 347.422,32, in aumento rispetto al 2019 (euro 297.972,85).

Il Comune, come risulta dalla tabella sopra riportata, a fine esercizio 2020 ha accantonato euro 47.440,75 a "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (Fcde), importo calcolato utilizzando il metodo ordinario, e il Revisore nel questionario ha precisato di averne verificato la regolarità.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, emerge che:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", è stata accantonata a Fcde (euro 47.440,75) una somma pari al 69,5 per cento dei residui mantenuti (euro 68.257,02 di cui euro 43.384,33 relativi a esercizi precedenti ed euro 24.872,69 relativi alla competenza). Nello specifico è stata presa in considerazione la Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa";
- con riferimento al Titolo 2 "Trasferimenti correnti" su un totale di residui mantenuti pari a euro 7.796,91 (di cui euro 1.168,79 da esercizi precedenti), non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", su un totale di residui mantenuti pari a euro 1.009.206,26 (di cui euro 479.203,37 da esercizi precedenti), non ha effettuato alcun

accantonamento;

Il Fcde accantonato nel 2020 è generato, dunque, esclusivamente dai residui del Titolo 1 e rappresenta l'1,82 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 2.603.399,52); il suo valore, che sale al 4,40 per cento considerando solamente i residui derivanti dal Titolo 1 e dal Titolo 3, dunque, non riesce ad ammortizzare gli effetti negativi della mancata riscossione di tale tipologia di residui.

La Sezione, a conclusione dell'analisi sopra riportata, pur in considerazione di quanto emerso nelle istruttorie degli anni precedenti, in particolare del 2019, che *"tale situazione è il risultato della gestione legata all'impianto fotovoltaico, la cui regolazione delle partite contabili avviene a consuntivo prevalentemente attraverso la compensazione dei conguagli ricevuti nell'esercizio finanziario successivo"*, e della situazione emergenziale che ha condizionato l'annualità in esame, ritiene che - atteso il ruolo strategico del Fcde nell'ambito del principio di competenza finanziaria rafforzata - è essenziale che lo stesso abbia un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Nella contabilità armonizzata, infatti, tale fondo mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.

L'Ente ha, inoltre, accantonato prudenzialmente - in quanto come specificato in sede istruttoria, non ha contenziosi in essere - la somma di euro 1.000,00 a *"Fondo contenzioso"*. Con riguardo alla congruità delle quote accantonate, il Revisore ne ha ritenuta la correttezza.

La voce *"Altri accantonamenti"*, pari a euro 10.100,00, è relativa al Fondo indennità di fine mandato del Sindaco, di cui il Revisore ne ha attestato la congruità.

Per quanto concerne i fondi vincolati, si osserva che l'unica voce valorizzata riguarda i *"Vincoli derivanti da trasferimenti"*, che, come precisato nel paragrafo relativo agli equilibri, riguardano somme che l'Ente ha incassato per l'emergenza da Covid 19 e che non ha utilizzato.

Alla luce dell'avanzo di amministrazione registrato, si raccomanda all'Ente di prestare la massima attenzione alla congruità dei fondi, al fine di evitare che oneri non previsti possano creare difficoltà nella gestione ordinaria.

6. Nell'esercizio considerato l'Ente presenta un fondo cassa consistente, in aumento rispetto all'esercizio 2019, e non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Gestione della liquidità	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	370.014,52	183.933,15
Riscossioni	1.575.903,91	5.551.080,50
Pagamenti	-1.761.985,28	-5.248.379,11
Saldo di cassa al 31 dicembre	183.933,15	486.634,54
Fondo cassa vincolato	91.358,19	135.381,26

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere revisore e questionario

Il Revisore nel parere ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che si è provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

7. L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come previsto dall'art. 228 del Tuel, munito del parere del Revisore unico che ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri della loro determinazione e la corretta conservazione.

RESIDUI ATTIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	2.220.331,69	4.227.636,53
RISCOSSIONI C/R	73.377,19	2.581.721,81
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-12.999,63	55.057,46
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	2.133.954,87	1.700.972,18
RESIDUI DI COMPETENZA	2.093.681,66	902.427,34
TOTALE RESIDUI	4.227.636,53	2.603.399,52
% RISCOSSIONE RESIDUI	3,30	61,06
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	58,22	23,31

RESIDUI PASSIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	2.177.843,35	4.059.017,72
PAGAMENTI C/R	136.104,51	2.812.783,22
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-123,56	-55.435,99
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	2.041.615,28	1.190.798,51
RESIDUI DI COMPETENZA	2.017.402,44	1.482.294,17
TOTALE RESIDUI	4.059.017,72	2.673.092,68
% PAGAMENTI RESIDUI	6,25	69,30
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	55,37	37,83

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, ai sensi dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra un totale dei residui attivi pari a euro 2.603.399,52, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. La percentuale di formazione è pari al 23,31, mentre quella di smaltimento è pari al 61,06.

Il 57,65 per cento è rappresentato dal Titolo 4 *Entrate in conto capitale* (euro 1.500.820,13, di cui euro 1.167.647,49 relativi a esercizi precedenti). L'incidenza sul totale dei residui dei Titoli 1 e 3 delle Entrate è, invece, pari al 41,39 per cento.

Per quanto riguarda i residui del Titolo 1, si osserva una difficoltà nella riscossione in conto residui, in particolare per l'*IMU*, in quanto, su residui iniziali pari a euro 11.608,09 (di cui maggiore imposta accertata per euro 9.217,00 con 28 avvisi di accertamento), sono stati riscossi soltanto euro 839,00; mentre per il 2020, sul totale di imposta accertata pari a euro 3.917,00 (12 avvisi di accertamento) nulla è stato incassato. Anche per la voce "*Tarsu-Tia-Tari*" si riscontrano residui a inizio anno pari a euro 26.492,53, di cui riscossi solo euro 2.022,85.

Tenuto conto, come già evidenziato, che l'anno 2020 è stato fortemente caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19, con la conseguente sospensione delle varie procedure di riscossione, si raccomanda di rafforzare le politiche volte alla riscossione delle somme

dovute ed evitare così la prescrizione dei crediti vantati.

Per i residui del Titolo 3, come già sottolineato in precedenza nell'analisi del Fcde, si osservano importi consistenti: *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"* per euro 422.203,12 e *"Rimborsi e altre entrate correnti"* per euro 587.003,14.

Al riguardo, si raccomanda di registrare in maniera tempestiva e puntuale le partite contabili relative alla gestione dell'impianto fotovoltaico, in modo da poter delineare con esattezza la mole di residui attivi derivanti da crediti effettivamente da riscuotere.

Il totale dei residui passivi è pari ad euro 2.673.092,68, in diminuzione rispetto al 2019. La percentuale di formazione è pari al 37,83 e quella di smaltimento è pari al 69,30. Il 62,72 per cento è rappresentato dal Titolo 2 *Spese in conto capitale*.

Alla luce del quadro sopra delineato, si raccomanda un'attenta analisi dei residui, che - oltre a determinare un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente - permette la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, che ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora rimosse o pagate. Questa Corte vigilerà su tale aspetto in sede di analisi dei futuri rendiconti.

8. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. L'Ente, in sede istruttoria, ha trasmesso - in quanto (così come per il 2019) non presente nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito *internet* - l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2020, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, che risulta essere pari a -15,49, in netto miglioramento rispetto al dato del 2019 (61,70).

9. Dalla documentazione agli atti risulta una percentuale di indebitamento per il 2020 pari a 5,56. A fine anno, a seguito di rimborsi effettuati, risulta un debito pari a euro 212.672,32.

10. Il Revisore, nel proprio parere, ha attestato che la spesa del personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di legge. Per quanto concerne il fondo per il salario accessorio, ha precisato che *"l'Ente fa parte di Unione di comuni alla quale sono state conferite tutte le funzioni fondamentali e che tutto il personale è stato ceduto all'Unione; la contrattazione e la liquidazione del salario accessorio avviene sull'Unione"*.

11. A seguito di specifica richiesta, l'Ente ha trasmesso il prospetto delle spese di rappresentanza da cui si evince che per il 2020 non sono state sostenute e ha precisato di non aver adottato il relativo regolamento. Si fa rinvio, al riguardo, a quanto indicato nella delib.

n. 213/2021/PRSE, di questa Sezione.

12. In merito agli organismi partecipati, in sede istruttoria è stata inviata la delibera del 18 dicembre 2021, n. 36, con cui il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle Società di cui il Comune detiene partecipazioni. Dall'allegata scheda tecnica, risulta una partecipazione (0,32%) alla Eco.Lan. Spa (raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani) e una partecipazione (1,20%) alla S.A.S.I. Spa (gestione servizio idrico integrato). Entrambe le Società registrano risultati d'esercizio nell'ultimo triennio positivi. Dalle verifiche effettuate dal Revisore, così come attestate nel questionario e nel parere, non emergono criticità.

13. In merito agli effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, dal questionario e dalla relazione del Revisore unico risulta l'attestazione dello svolgimento di tutte le verifiche, dalle quali non sono emerse criticità; in particolare risultano la corretta contabilizzazione e il corretto utilizzo delle somme derivanti dal Fondo per le Funzioni fondamentali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e all'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e dagli altri specifici ritorsi di entrate e di spesa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al costante monitoraggio dei residui attivi e passivi, adottando, in particolare, ogni provvedimento utile a migliorare l'efficienza della riscossione dei residui attivi ed a vigilare sulle poste creditizie riferite alla gestione dell'impianto fotovoltaico;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ponendo particolare attenzione alla congruità dei fondi;
- a porre maggiore rispetto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Lettopalena (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA